



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 11

25/03/2024

INDICE ARGOMENTI:

- APPROVAZIONE TARIFFE DOPO SCADENZA TERMINE BILANCIO DI PREVISIONE
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: ADEMPIMENTI
- AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA PNRR
- PROPOSTA PER ATTENUARE I VINCOLI SULLA CASSA DEI COMUNI
- RENDICONTO 2023 - CALCOLO FCDE

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI
SEZIONE "RICORDIAMO"
SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"



SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



*Buona
Pasqua!*

Alessandro Gallo e lo staff Macpal S.r.l.
augurano a tutti i clienti una buona Pasqua 2024!

La prossima informativa sarà pubblicata lunedì 8 aprile 2024

WWW.MACPALSERVIZI.IT



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

“TRAINING ON THE JOB”

DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che **il metodo più efficace per trasferire competenze operative**, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione **“training on the job”**, dunque, consente di **insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione**, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, **forti di un'esperienza consolidata e centrata sul “FARE”** che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per **inserire neoassunti nel contesto lavorativo**, la formazione “training on the job” permette un **ottimale apprendimento delle mansioni assegnate** a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di **efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi**.

I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:

- **Percorso “Training on the Job – Innovazione Digitale”**

I fondi del PNRR digitale hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.



Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare “on the Job” il personale dell’Ente e formarlo efficacemente, seguendolo passo a passo, sui temi:

- Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell’Ente **il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all’organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell’Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

- **Percorso “Training on the Job – Competenze generali e specifiche”**

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

- **Contabilità:**
 - regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
 - registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
 - verifiche di cassa;
 - salvaguardia degli equilibri;
 - bilancio di previsione;
 - variazioni di bilancio e/o peg;
 - riaccertamento residui;
 - rendiconto;
 - questionari del revisore.



- **Finanziario, Ragioneria:**

- conteggio IVA mensile;
- emissione dei mandati di pagamento;
- gestione dell'iva commerciale.

- **Personale:**

- elaborazione stipendi;
- caricamento delle variabili;
- caricamento degli elaborati in contabilità;
- trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

CHI CONTATTARE

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti
Tel. **0173 799526**
info@macpalservizi.it



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

APPROVAZIONE TARIFFE DOPO SCADENZA TERMINE BILANCIO DI PREVISIONE

Il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e delle tariffe è scaduto il 15 marzo 2024.

Per quanto riguarda invece le tariffe, la norma prevede che debbano essere approvate entro i termini generali stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione (*indipendentemente dal termine di approvazione del proprio bilancio*). Se le delibere sono approvate successivamente al bilancio di previsione, ma entro i termini prorogati, l'articolo 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022 prevede che gli enti locali debbano effettuare le conseguenti modifiche al bilancio approvato, in occasione della prima variazione utile.

Ovviamente, se il Comune NON delibera, vale la regola generale prevista dall'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, per cui le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

TARI

Per la Tari sono previsti specifici termini; l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva **entro il termine del 30 aprile di ciascun anno**.

Evidenziamo che è stato presentato un emendamento al D.L. 19/2024 (PNRR 4) in fase di conversione in legge per rinviare al 30 giugno il termine di aggiornamento del PEF rifiuti e di adeguamento tariffe TARI. La motivazione risiede nelle problematiche applicative dovute all'evoluzione del sistema tariffario regolato dalle disposizioni ARERA e dalla vicenda della regolazione dei cd. impianti minimi che rischia di determinare rilevanti aumenti del costo del servizio.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Anche per l'imposta di soggiorno e per il contributo di sbarco l'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, dispone che le delibere regolamentari e tariffarie hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, e che quindi **possono essere approvate indipendentemente dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione.**

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per il solo 2024 è poi prevista una deroga specifica per l'addizionale comunale all'Irpef, conseguente al primo modulo di riforma dell'Irpef, attuato con il Dlgs 216/2023, che ha comportato la rimodulazione degli scaglioni Irpef da 4 a 3. Questo argomento è trattato nel prossimo articolo.

Evidenziamo ancora che l'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità di **modificare, entro il 31 luglio**, le tariffe e le aliquote dei tributi locali in sede di **salvaguardia degli equilibri di bilancio**. Il Dipartimento delle finanze (*Risoluzione n. 1/DF del 29/05/2017*) precisa che la variazione delle aliquote e delle tariffe contemplata dall'art. 193 costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove i dati finanziari facciano prevedere un disavanzo, deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe medesime, non potendosi invocare l'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio al fine di procedere ad una modifica in diminuzione oltre il termine del bilancio di previsione.

Infine, ricordiamo che quando sono state approvate le aliquote ed i regolamenti tariffari, i Comuni devono procedere al loro invio al Dipartimento delle finanze, senza aspettare il **termine ultimo del 14 ottobre 2024.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: ADEMPIMENTI

Entro il **15 aprile 2024** le regioni, le province autonome ed i comuni devono definire le aliquote dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef per il 2024.

Infatti, in attuazione della Riforma tributaria di cui alla Legge 9/08/2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, è pubblicato nella GU n. 303 del 30/12/2023 il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, contenente l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L'Agenzia delle entrate con la circolare 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti al riguardo. Nella circolare sono contenuti **chiarimenti relativi all'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF alla nuova disciplina dell'IRPEF**.

Nell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023 viene stabilito che, per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF l'imposta lorda è calcolata applicando, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Nell'art. 3 dello stesso D.Lgs. sono contenute apposite disposizioni per l'adeguamento delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF alla nuova disciplina dell'IRPEF; in particolare i commi 3 e 4 disciplinano l'adeguamento della disciplina dell'Addizionale comunale all'IRPEF.

Viene inoltre stabilito che, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024, **i Comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

In definitiva i Comuni potranno:

- modificare le aliquote dell'addizionale comunale sulla base dei tre scaglioni Irpef stabiliti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023;
- determinare l'addizionale comunale utilizzando i quattro scaglioni Irpef previsti dall'art. 11, comma 1, del Tuir, di cui al dpr n. 917 del 1986 vigenti nel 2023;
- rimanere inattivi. Il comma 4 dell'art. 3 D.Lgs. n. 216/2023 prefigura infatti l'ipotesi in cui la delibera non venga adottata entro il prossimo 15 aprile o non venga trasmessa entro il 20 dicembre 2024 ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito del Dipartimento delle finanze: in tali casi **continueranno ad applicarsi, per il 2024, le aliquote vigenti per l'anno 2023.**

Naturalmente potranno mantenere o introdurre un'aliquota unica dell'addizionale comunale.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA PNRR

L'art. 2 del D.L. 19/2024, rubricato "Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR" impone ai soggetti attuatori l'obbligo di rendere disponibile, ovvero di aggiornare, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento sul sistema informatico ReGiS.

La scadenza dell'adempimento, a 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, è al prossimo **2 aprile 2024.**

Quindi i soggetti attuatori, per i progetti di competenza, dovranno completare l'aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS; l'aggiornamento dovrà contenere lo stato di avanzamento fino al 31 dicembre 2023 e dovranno essere aggiornate:

- Sezione Cronoprogramma/Costi - Iter di Progetto: tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, le relative date di inizio e fine previste e, per ogni fase in corso o conclusa, le date di inizio e fine effettive;
- Sezione Cronoprogramma/Costi - Piano dei Costi: gli importi realizzati per le annualità fino a tutto il 2023 e gli importi da realizzare per le successive annualità;
- Sezione Indicatori - Indicatori target: il valore programmato (dove è modificabile) e realizzato di ciascun indicatore target collegato al progetto, in coerenza con il conseguimento, anche in prospettiva futura, dei traguardi (target) e degli obiettivi (milestone) intermedi e finali della misura;
- Sezione Gestione Spese: i pagamenti del progetto relativi alle annualità fino a tutto il 2023.

Segnaliamo che è necessario aggiornare le procedure di aggiudicazione nella sezione "Procedura Aggiudicazione": in via preliminare dovrà essere integrata la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) con le eventuali informazioni non ancora comunicate (per esempio: data aggiudicazione, data stipula, importo aggiudicazione).

Una volta effettuato l'aggiornamento del cronoprogramma, sempre secondo l'art. 2, l'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, "provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico -ReGiS- che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR".

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PROPOSTA PER ATTENUARE I VINCOLI SULLA CASSA DEI COMUNI

Al decreto-legge n. 19/2024 (PNRR) è stato inserito un emendamento **per eliminare i vincoli di cassa per tutte le entrate comunali vincolate da legge**, mentre saranno confermati per le entrate vincolate da trasferimenti, mutui e finanziamenti.

La semplificazione contabile veniva recepita da Arconet nella riunione del 14 febbraio scorso e si riteneva in quella sede che un'ipotesi del genere *"di immediata e semplice attuazione"* avrebbe avuto il pregio di risolvere definitivamente *"le criticità della gestione della cassa vincolata per tutti i vincoli di legge"* ed avrebbe rappresentato *"un miglioramento, anche se minimo, rispetto alle attuali modalità di gestione della cassa vincolata adottata dagli enti"*.

La proposta è innanzi tutto mirata ad **accelerare i tempi di pagamenti degli enti locali** attualmente in difficile situazione di liquidità e con gli **obiettivi fissati dal PNRR di rispettare i tempi di pagamento** nei 30 giorni.

La delibera n. 17/2023 della sezione autonomie della Corte conti molto probabilmente ha portato all'accoglimento della modifica della Commissione Arconet ed all'emendamento del D.L. 19/2024. Tale deliberazione ha notevolmente ampliato l'estensione della cassa vincolata, di fatto parificandola a quella dei vincoli di competenza, con l'obbligo di gestire come vincolati gli incassi relativi *(ad esempio, ai proventi delle sanzioni derivanti dal codice della strada, dei parcheggi e del rilascio dei titoli abilitativi in edilizia)*.

La pronuncia della Corte ha portato inevitabilmente all'irrigidimento gestionale con difficoltà operative e ad un meccanismo poco razionale che non si concilia con l'attuale struttura della contabilità pubblica *(tenendo anche conto che **la disciplina della cassa vincolata è prevista solo per gli enti locali!**)*.

In definitiva si tende a snellire le rigidità derivanti dalla disciplina della cassa vincolata rendendo più agevole la gestione contabile soprattutto in considerazione di una concreta realizzazione degli interventi PNRR ritenuti prioritari dalle norme statali.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RENDICONTO 2023 - CALCOLO FCDE

Il punto 3.3 dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed il punto 13.9 del principio contabile applicato alla programmazione definiscono rispettivamente i **criteri per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità** e la **struttura del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo stesso**, nel quale è possibile visualizzare in forma sintetica i dati relativi ai residui attivi alla fine dell'esercizio di riferimento, gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, classificati a livello di tipologia.

Il prospetto concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità è composto da otto colonne, e fornisce la distinzione del totale del fondo crediti di dubbia esigibilità con riferimento alla quota in conto capitale ed alla quota di parte corrente.

Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Quindi in sede di rendiconto l'ente **accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato** nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Evidenziamo che diverse pronunce della Corte dei conti sollecitano di fornire *"un puntuale **indicatore motivazionale della scelta operata dall'Ente** da inserire nella tabella di calcolo FCDE oppure nella relazione illustrativa al rendiconto"*.

Ricordiamo che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Infatti, **non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che**, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, **sono accertate per cassa**.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

Riassumendo l'Ente deve:

- **definire**, per ciascuna delle categorie di entrate, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio 2023, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui (*articolo 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011*);
- **calcolare**, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui sopra, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- **applicare** all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità predette una percentuale pari al complemento a cento delle medie di cui sopra.

Il calcolo può effettuarsi secondo le seguenti modalità:

- Se il FCDE complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al F.C.D.E.
- Se il F.C.D.E. accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

DEROGA COVID

Nel **Rendiconto 2023** è ancora possibile avvalersi della deroga Covid ai sensi **art. 107 bis** D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, che dispone:

"A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021".



RICORDIAMO

RELAZIONE DI FINE MANDATO - SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.

La **relazione di fine mandato** è stata introdotta dal D.Lgs. 149/2011 che all'art. 4, comma 1, afferma l'obbligatorietà della stessa al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

All'art. 4, comma 2 stabilisce che essa venga **redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal Sindaco** con le seguenti tempistiche:

- Redatta non oltre il **sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato** (e non delle future elezioni).
- Certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre **quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione;**
- Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

È poi previsto che la relazione e la certificazione siano **pubblicate sul sito istituzionale dell'ente** entro i **sette giorni successivi alla data di certificazione** da parte dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il dubbio per gli enti locali attiene alla **modalità di conteggio dei sessanta giorni** dalla data di scadenza del mandato. Sulla questione sono intervenute due deliberazioni della Corte dei conti:

- Con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2016 la Corte, nell'interpretare la norma di legge, afferma che debba 'ritenersi che **il mandato del Sindaco abbia inizio con la proclamazione** tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Pertanto, alla luce di **ciò i sessanta giorni vengono conteggiati proprio con riferimento alla suddetta data di proclamazione degli eletti** da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio. Per gli enti che sono andati ad elezione domenica 26 maggio 2019 e per i quali la proclamazione è avvenuta il giorno successivo, la relazione dovrà essere **predisposta entro il 25 marzo 2024.**



RICORDIAMO

- Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG adottata nell' adunanza del 9 ottobre 2023, è intervenuta affermando che “nel caso in cui la **data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato** di cui all'art. 51 del TUEL, **il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato** stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 **deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni**”.

Il successivo comma 4 del citato articolo 4 del D.Lgs. 149/2011 definisce il **contenuto della relazione** ed il modello da utilizzare è stato approvato con D.M. Interno del 26/04/2013.

In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell'ente si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli enti locali. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che la relazione sia **pubblicata all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale**, nella sottosezione 'Organizzazione' > 'Organi di indirizzo politico-amministrativo'. È inoltre opportuno per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all'interno della home page del sito.

Infine attenzione alle **sanzioni**: il comma 6 prevede infatti che in caso di **mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell'ente**, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale **è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti**. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.

**Macpal supporta gli Enti locali
nella redazione della RELAZIONE DI FINE MANDATO.**



RICORDIAMO

LA RILEVAZIONE PERMESSI EX L.104/92.

Ricordiamo che tale rilevazione ha lo scopo di creare una banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei **permessi** (fino a tre giorni/mese) **per l'assistenza a persone disabili** o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Dal 7 novembre è in esercizio la nuova Rilevazione Permessi L.104 /92. Precedentemente tale rilevazione veniva effettuata nella sezione originaria del portale Perla PA - il sistema PerlaPA 2017- dove vengono attualmente gestiti anche le rilevazioni GEDAP, GEPAS ed i Procedimenti Disciplinari;

Ora tale rilevazione deve essere gestita tramite

- il Punto Unico di Accesso (PUA) della Funzione Pubblica in cui si gestiscono già gli incarichi di Anagrafe delle Prestazioni per i dipendenti e per i Consulenti.

Gli utenti registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione nell'applicativo PUA individuando il Responsabile della Rilevazione ed il compilatore.

Si ricorda che la comunicazione dei dati per l'anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma. NON saranno presi in considerazione i dati eventualmente inseriti nella banca dati dismessa per l'anno 2023.

Dopo l'inserimento dei dati occorre inviare la dichiarazione finale, anche in caso di dichiarazione NEGATIVA **entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno**, relativamente ai dati dell'anno precedente

(N.B. per il 2024 la scadenza è il 30 aprile).



RICORDIAMO

RILEVAZIONE GEDAP “ASPETTATIVE E PERMESSI PER FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE”.

Ricordiamo che GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il d. lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali- retribuiti e non - (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti.

La scadenza

Il termine di acquisizione in procedura Gedap dei dati relativi alla fruizione delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive dell'anno 2023 è **fissato al 31 marzo 2024.**

La comunicazione degli istituti deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente pubblico da parte della P.A. esclusivamente per via telematica. Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi.

Le Amministrazioni devono completare le suddette operazioni entro e non oltre il 31 marzo ,in quanto oltre tale termine, i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.

Si precisa che l'invio della dichiarazione è obbligatorio anche nel caso in cui nessun dipendente abbia fruito di prerogative sindacali e, quindi, non siano stati inseriti dati in GEDAP nel corso dell'anno 2023. In tale fattispecie è necessario procedere all'invio della dichiarazione anche se negativa.



RICORDIAMO

TRASMISSIONE BILANCI DI PREVISIONE ALLA BDAP

Gli enti locali trasmettono alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i **dati del bilancio di previsione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato (art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011; DM MEF del 12.05.2016). **Il termine è riferito agli enti che hanno approvato il bilancio di previsione il 31 dicembre.** (art. 161 c. 4 D.Lgs. 267/2000).

PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD

Il **29 marzo** è l'ultimo termine di scadenza per la presentazione della domanda relativa al bando PNRR - implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e dei servizi dei Comuni (Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali).

Le istruzioni e la modulistica si trovano nell'apposita pagina web del Dipartimento per la trasformazione digitale.

CONTRIBUTO INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il **29 marzo** è termine per la presentazione al Ministero dell'Interno della domanda relativa al contributo previsto per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni che hanno sottoscritto i patti per la sicurezza urbana (D.M. 20 dicembre 2023)



RICORDIAMO

CERTIFICAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR

Il **31 marzo** è il termine per la trasmissione al Ministero dell'Interno della certificazione di utilizzo del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attuatori dei progetti previsti dal PNRR di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 2022 (*elenco e importi sono allegati al DPCM*).

I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 e fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con cui attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore di progetti PNRR, l'importo del contributo nell'esercizio finanziario riferito all'annualità precedente.

L'importo del contributo eventualmente non utilizzato deve essere riversato al capitolo 3560, capo XIV, art. 3 "Entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

RIMBORSO DELL'IVA SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI NON COMMERCIALI

Il **31 marzo** è il termine per la trasmissione alla Prefettura della certificazione inerente il contributo per il rimborso dell'IVA sui servizi esternalizzati non commerciali anno 2024 (quadriennio 2020/2023) da parte delle **Unioni di Comuni** e delle **Comunità Montane** e dei consorzi per le regioni a statuto ordinario (circolare Ministero Interno n. 14 del 16 febbraio 2024).

Evidenziamo che per gli altri enti l'adempimento è eliminato in quanto il contributo è stato fiscalizzato.



RICORDIAMO

TRASMISSIONE ALLA SOSE DELLE SCHEDE ALUNNI CON DISABILITÀ

Il **31 marzo** è il termine per la trasmissione al SOSE delle schede di monitoraggio e rendicontazione relativamente al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, anno 2023

Ricordiamo che devono compilare le schede in oggetto anche i Comuni cui non sono state assegnate maggiori risorse ma che comunque forniscono servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
25 MARZO	RELAZIONE DI FINE MANDATO	SERVIZIO MACPAL
29 MARZO	PARTECIPAZIONE BANDO "CLOUD" – P.A. DIGITALE	SERVIZIO MACPAL
29 MARZO	PARTECIPAZIONE BANDO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	
31 MARZO	CERTIFICAZIONE UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR	SERVIZIO MACPAL
31 MARZO	CERTIFICAZIONE SERVIZI IVA ESTERNALIZZATI NON COMMERCIALI	SERVIZIO MACPAL
31 MARZO	TRASMISSIONE SOSE DELLE SCHEDE ALUNNI CON DISABILITÀ.	SERVIZIO MACPAL
30 APRILE	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2023	SERVIZIO MACPAL
14 APRILE	APPROVAZIONE P.I.A.O.	SERVIZIO MACPAL



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT